

**INTERNET E IL CONTRATTO TELEMATICO:  
PROFILI SOSTANZIALI E GIURISDIZIONALI.**

**BREVI CENNI SULLA RETE INTERNET ED IL SUO  
FUNZIONAMENTO.**

Volendo citare solo una delle innumerevoli definizioni date alla Rete per eccellenza, si può dire che Internet consiste in “un’entità immateriale concepita come una serie di collegamenti decentralizzati ed autosufficienti tra elaboratori e reti di elaboratori, capaci di trasmettere rapidamente, e spesso automaticamente, comunicazioni, senza una diretta partecipazione o controllo umano e con la possibilità di dirottare automaticamente le comunicazioni su un percorso diverso se uno o più collegamenti fossero danneggiati o intasati”<sup>1</sup>.

Più semplicemente la rete è un *network* di computer, detti *server*, collegati e comunicanti tra di loro tramite l’utilizzo di un protocollo comune di trasmissione denominato TCP-IP. Questo protocollo ha natura di norma tecnica, universalmente accettata e applicata, ed ha la funzione di permettere la comunicazione tra *computers*, suddividendo i messaggi da inviare in segmenti di informazioni; i segmenti vengono quindi inviati lungo la rete dopo che il protocollo di trasmissione li ha identificati e

---

<sup>1</sup> U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, ed. Giuffrè 2001, P. 29.

numerati (cd. *packet – switching protocol*, ossia la commutazione in pacchetti dei messaggi). Durante la trasmissione è possibile che i “pacchetti” vengano mischiati con altri, o che le varie parti dello stesso messaggio non seguano il medesimo percorso, che comunque può essere mutato a seconda delle condizioni del traffico (e ciò è consentito dalla cd. convergenza tra mezzi di comunicazione).

I pacchetti vengono quindi indirizzati tramite programmi che monitorano il percorso e che consentono loro di “giungere a destinazione” (sistemi di *router*, o di indirizzamento): ad ogni connessione il sistema attribuisce all’utente un indirizzo IP (*Internet Protocol*) solitamente variabile, ma fisso nel caso di contratto di *hosting*, che indica la mittenza ed il destinatario dei pacchetti.

I presupposti per il funzionamento della rete sono pertanto: il protocollo comune di trasmissione, le infrastrutture, e l’indirizzamento.

Con riferimento al protocollo comune di trasmissione, si è già detto che consiste in una norma tecnica, la cui adozione è presupposto indispensabile per avere accesso alla rete<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> È stato osservato in proposito che nessun singolo ente possiede Internet, la rete funziona ed esiste come risultato del fatto che migliaia di operatori hanno deciso di utilizzare protocolli tecnici comuni per la comunicazione e lo scambio di dati; la normazione tecnica è operata da enti di diritto privato titolari del diritto economico di sfruttamento delle opere dell’ingegno cd. norme tecniche. Enti competenti per l’adozione della normazione tecnica di Internet sono quindi, a livello internazionale, Ican ( *Internet corporation for assigned number and names*), che assolve le funzioni di Iana (*Internet*

Le infrastrutture della rete consentono di far viaggiare le comunicazioni su vari *media* (telefono, satellite, radio ecc.), permettendo perciò l'uso degli strumenti più rapidi, senza tuttavia identificarsi con alcuno di questi: realizzano la cd. convergenza tra *media*, informatica e telecomunicazioni.

Infine l'indirizzamento realizza una fase indispensabile in quanto indica "dove" si vuole che il messaggio giunga.

Il sistema di indirizzamento utilizza i cd. *Domain Name System*: ad ogni utente della rete viene assegnato un indirizzo che permette di far riconoscere mittente e destinatario finale. I vari operatori del sistema, con cui i privati stipulano contratti per accedere alla rete, acquistano dagli enti conduttori vari indirizzi IP che poi allocano tra gli utenti finali.

La qualificazione del *Domain Name* dipende dai singoli ordinamenti giuridici (attualmente il nuovo Codice sulla Proprietà Industriale italiano, d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, parifica il *Domain Name* aziendale, ad un diritto di proprietà industriale).

La descrizione, seppur assai breve e lacunosa del funzionamento della rete, appare comunque doverosa per meglio

---

*addresses numbers authority*), a livello europeo il Ripe; ed a livello nazionale l'IP. Su tutta la struttura permane comunque una forma di controllo del Doc (Dipartimento Federale del Commercio degli Usa). La norma tecnica può divenire cogente solo nel momento in cui viene adottata da un ordinamento interno con la forma di atto normativo; secondo la giurisprudenza sono comunque tutelate dalla normativa sul diritto d'autore, per cui non è possibile la riproduzione o lo sfruttamento, senza la corresponsione di un pagamento

consentire la comprensione delle problematiche sottese alla sua diffusione ed al suo sviluppo; ci si concentrerà d'ora innanzi sulle applicazioni della rete nell'ambito del settore contrattuale tra imprese e tra imprese e privati, ed in particolare sulla risoluzione dei conflitti.

### **INTERNET: DA STRUMENTO DI COMUNICAZIONE A STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE. IL CONTRATTO TELEMATICO.**

Nulla si è ancora detto circa le caratteristiche ed i vantaggi di Internet. Questo *network* consente di far “parlare” i vari *computer* in un unico linguaggio universale creando un processo di “interconnessione globale”, che si muove in un contesto avulso da logiche spazio-temporali permettendo lo svolgimento di comunicazioni libere ed immediate tra aziende, cittadini e amministrazioni.

La caratteristica essenziale del nuovo *medium* è dunque l'abbattimento di qualsiasi barriera geografica e temporale nello svolgimento delle transazioni, che garantisce l'accessibilità a prodotti e servizi provenienti da qualsiasi parte del mondo, “senza la necessità di recarsi fisicamente nel luogo di commercializzazione, ma entrando nello spazio virtuale, dove il

bene è messo a disposizione, ed acquistarlo con un semplice *click*"<sup>3</sup>.

In tal senso si parla anche di deterritorializzazione del diritto e di "multilocalizzazione dei comportamenti"<sup>4</sup>.

Questo fenomeno porta conseguenze per i vari tipi di illeciti che si possono produrre nella rete e che si caratterizzano per una loro potenziale, quanto inevitabile, immediata ed incontrollabile diffusione globale. Pertanto, nelle more di un ipotetico procedimento giurisdizionale ordinario instaurato per far cessare un illecito perpetrato *on line* (ad esempio per comunicazioni con contenuti diffamatori o di riproduzioni illecite di opere tutelate), basterebbe un piccolo ritardo nel prendere opportuni provvedimenti per cagionare irrimediabili danni nel metabolismo della rete. Ciò chiarito, il problema logicamente successivo per un potenziale giudizio, concerne l'individuazione del diritto applicabile ai fatti ed ai comportamenti giuridicamente rilevanti che si sviluppano in Internet, ma su questo si tornerà nel prosieguo.

Dato quanto si è premesso, ben si comprende come inevitabile e spontaneo sia stato il passaggio dell'uso della rete quale strumento di comunicazione, a mezzo di intermediazione

---

<sup>3</sup> Avv. M. F. Tari "Ruolo delle alternative dispute resolution on line nel commercio elettronico" sul sito [www.altalex.com/index.php?idnot=5784](http://www.altalex.com/index.php?idnot=5784).

<sup>4</sup> P. Cerina "Il problema della legge applicabile e della giurisdizione" da I problemi giuridici di Internet. Dall'*e-commerce* all'*e-business*, a cura di E. Tosi, Giuffrè 1999 P. 409 ss.

commerciale per lo sviluppo di accordi di cd. *e-commerce* (da “vetrina” a vero e proprio “negozio virtuale”). A tal proposito si è da più parti parlato di una vera e propria “rivoluzione virtuale”, i cui vantaggi sono soprattutto dati dalla bidirezionalità dello scambio dei dati, dall’economicità dei mezzi di collegamento e dall’abbattimento delle barriere geografiche e culturali.

L’*e-commerce* secondo la comunicazione della Commissione europea del 1997, “*comprende attività disparate quali: commercializzazioni di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on line di contenuti digitali; effettuazioni per via elettronica di operazioni quali trasferimento di fondi compravendita di azioni, emissioni di polizze di carico, vendita all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on line sourcing; appalti pubblici per via elettronica; vendita diretta al consumatore e servizi post vendita*”<sup>5</sup>.

Va pertanto sottolineata la distinzione tra contratto informatico, ovverosia l’accordo avente ad oggetto materie telematiche (l’*hardware* od il *software*) o servizi ovvero consulenze telematiche (ad esempio l’accordo di licenza o appalto di *software*, o di manutenzione o assistenza nella

---

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio europeo, al Comitato Economico Europeo, al Comitato delle Regioni del 15/04/1997. Si sottolinea altresì che astrattamente qualunque tipo di contratto può essere stipulato in via telematica, ma di fatto la maggioranza assoluta di questi è rappresentata dal contratto di compravendita.

gestione dei programmi); e contratto telematico, ossia il vero e proprio accordo stipulato in rete.

Ma quando si può parlare di contratto telematico? La dottrina, dal punto di vista oggettivo, distingue tra *e-commerce*:

- indiretto, che consiste nell'ordinazione per via elettronica di beni materiali da consegnare solo successivamente, e può comportare l'uso di fattori esterni al mezzo elettronico;
- diretto, che comprende l'ordinazione, il pagamento e l'immediata consegna *on line* dei beni e dei servizi immateriali (ad esempio prodotti di intrattenimento o *software* informatici)<sup>6</sup>.

Secondo le opinioni più restrittive solo il commercio elettronico diretto rientra nella definizione di *e-commerce*. In realtà l'opinione più corretta, a parere della scrivente, è quella di considerare che esistono diversi livelli di commercio elettronico a seconda che nel sito ci siano solo cataloghi (ossia venga usato come mera vetrina), ovvero anche la possibilità di effettuare ordinazioni magari concludendo veri e propri contratti in rete<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> A. Pizzolante, *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore nel diritto comunitario*, in *Diritto del Commercio Internazionale* 2000, P. 389.

<sup>7</sup> Una conferma indiretta a questa considerazione viene dalla Circolare del 17/02/2002 del Ministero delle Attività Produttive, la quale concedeva alcune agevolazioni alle imprese che svolgono commercio elettronico. Ai fini della normativa si considerano tali le imprese il cui sito offra alcuni servizi minimi: l'avvio delle trattative, l'invio della conferma di ordini, l'accesso a prezzi e tariffe, la possibilità di richiedere ed ottenere informazioni, preventivi e condizioni contrattuali, ed infine i modi di conclusione dell'accordo. Questa interpretazione lata dell'accordo telematico, è d'altro canto usata anche dalla giurisprudenza. Così ad esempio nella sentenza del Tribunale di New York sul famoso locale Blu Note, che verrà analizzata ad altri fini anche successivamente, il giudice nega la propria competenza considerando che il sito della convenuta è mera vetrina, e non offre la possibilità di operare ordini *on line*.

Efficacemente si è detto in dottrina che “un accordo negoziale è cd. *on line* quando per la sua conclusione tutte le parti o una di esse abbiano utilizzato una delle modalità legate a protocolli tecnici di trasmissione telematica di dati”<sup>8</sup>.

Gli accordi telematici, dal punto di vista soggettivo, vengono ancora distinti tra negozi:

- *business to business* (B2B), ovverosia accordi stipulato tra soggetti che rivestono la qualifica giuridica di imprenditore;
- *business to consumer* (B2C), qualora il contratto sia stipulato con un consumatore;
- *consumer to consumer* (C2C) nell’ipotesi di scambio tra consumatori, detto anche *peer to peer* (P2P).

Nonostante il B2C sia la forma di negozio oggetto di maggiori interventi legislativi, riguarda solo il 20% circa degli scambi virtuali, mentre il B2B ricopre circa l’80% dei rapporti.

La circostanza che la transazione avvenga tra imprenditori o con i consumatori, incide comunque sulla normativa applicabile al rapporto, nonché sulle determinazioni del giudice competente.

## **LA “TENDENZA INTERNAZIONALE” DELL’ACCORDO TELEMATICO.**

---

<sup>8</sup> P. Parigi “*Contratti on line*” in Internet , nuovi problemi e questioni controverse, a cura di G. Cassano ed. Giuffrè 2001, P 97 e ss.

L'avvento di Internet ha portato ad un necessario riesame dei capisaldi del diritto e dell'economia in quanto l'uso del mezzo-rete comporta un diverso modo di instaurare i rapporti economici. I nuovi contratti, prescindendo quasi totalmente da un rapporto fisico tra le parti, si possono sviluppare tramite siti visitabili da qualunque parte del mondo, mediante l'invio di *mail*, partecipando a *forum* di discussione, *chattando on line* etc. Una parte della dottrina ha evidenziato che Internet permette di intrecciare rapporti di natura commerciale "intrinsecamente transnazionali" con naturalezza e facilità<sup>9</sup>.

Cliccando una pagina *web* è possibile oltrepassare la frontiera infinite volte senza accorgersene. Così ad esempio nel caso di un acquirente italiano, abbonato con un *Internet Service provider* italiano, che collegandosi con un *personal computer* dalla Svizzera accede ad un sito predisposto da una società statunitense, ospitato da un *server* ubicato nelle Bermuda, e conclude un accordo con ad oggetto merci inviate dall'Australia verso un deposito del compratore sito in Sud Africa<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> A.Lisi, *Passaggio dall'ADR internazionale all'ADR on line nel commercio elettronico*, intervento tenuto durante il Convegno "Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie" Torre dell'Orso 21/22 giugno 2002, pubblicato sul sito [www.notiziariogiuridico.it/andrealisi.ADR.html](http://www.notiziariogiuridico.it/andrealisi.ADR.html)

<sup>10</sup> Studio Santa Maria, 3 – Newsletter n°12, "La conclusione del contratto via Internet – segue II parte" P. 21, 20/07/2000, con la collaborazione del Prof. C. Biscaretti di Ruffia, e del dott. A. G. Ruvolo, tratto dal sito [www.santalex.com](http://www.santalex.com). Oltre a ciò la dottrina, U. Draetta, op cit. P. 32, osserva che i *bit*, ossia i codici binari attraverso cui Internet opera, rifiutano qualsiasi riferimento territoriale essendo basati puramente su dati della fisica. Internet si caratterizza sul piano tecnico perché: a) non sono noti, né predeterminabili i percorsi seguiti dalle informazioni che corrono lungo la rete; b) la localizzazione di chi si collega ad Internet non è nota in quanto ci si può

Inizialmente, nella prima fase seguita “all’avvento della rivoluzione Internet”, la dottrina si era orientata in proposito su tesi decisamente radicali sostenendo che il contatto telematico dovesse necessariamente dare luogo a rapporti con elementi di estraneità. In realtà, in un successivo ripensamento critico della normativa applicabile alla rete, e nell’ambito di una tendenza a riportare il più possibile i contatti sociali instaurati via *web* nell’ambito degli istituti giuridici esistenti, si sostiene oggi che, sebbene la rete porti “tendenzialmente” alla nascita di relazioni internazionali, ciò non è una conseguenza obbligatoria: nonostante sia raro è quindi astrattamente possibile la creazione di un contatto telematico che non oltrepassi i confini nazionali.

La determinazione della internazionalità o meno del rapporto non è priva di concreta rilevanza, dato che è normale che nello svolgimento dei rapporti commerciali possano nascere controversie, specialmente se si tratta di negozi a distanza.

La frammentazione delle transazioni consentita dagli strumenti telematici pone il problema di individuare quale sia la legge applicabile dato che astrattamente il rapporto risulta di norma assoggettabile ad una pluralità di ordinamenti giuridici.

---

collegare da qualsiasi luogo; c) nemmeno la località del sito da cui l’operatore si collega è nota dato che possono esservi dei *mirrors* o dei siti con un nome criptato; e) il numero dei destinatari dei messaggi trasmessi via Internet è praticamente infinito, dato il basso costo dell’accesso alla rete.

## **PROBLEMI SULLA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E DELLA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO TELEMATICO**

Secondo la dottrina “il *cyberspazio* è un terreno troppo fertile per l’avvio di attività imprenditoriali, troppo consono a facili e veloci guadagni e, di conseguenza, troppo competitivo per non divenire anche un luogo denso di conflitti”<sup>11</sup>.

### **a) Un problema preliminare: il contratto telematico è un negozio senza legge?**

Come si è premesso, la transnazionalità e l’immaterialità di Internet postulano un approccio internazionale: non esistendo indicazioni circa il modo di risolvere le controversie commerciali, si rendono necessarie soluzioni innovative. La dottrina ha discusso a lungo su quale sia l’ordinamento giuridico a cui sia assoggettabile la rete ed i negozi conclusi in essa<sup>12</sup>.

Una prima tesi ha sostenuto che Internet fosse uno “spazio senza legge”, una sorta di mare libero, un luogo non luogo, ossia un posto dove è possibile incontrarsi ed instaurare una serie di rapporti senza che questo comporti un contatto fisico reale, priva di qualsiasi ordinamento (o *Cyberia*, come è stato chiamato da parte della dottrina).

---

<sup>11</sup> M. Pierani, E. Ruggiero, *I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie on line*. Ed. Giuffrè 2001.

<sup>12</sup> T. Ballarino, *Internet nel mondo della legge*, Ed. Cedam, 1998 P. 43 ss.

Una seconda tesi diversamente ha ritenuto che Internet fosse una società virtuale in cui opera un ordinamento giuridico particolare, effettivo nel proprio ambito ma indipendente dagli altri ordinamenti giuridici.

Come è stato evidenziato entrambe le tesi sono legate da un medesimo filo conduttore, per cui la seconda tesi è un mero sviluppo della prima: un nuovo ordinamento si può sviluppare solo rovesciando un ordinamento preesistente, ovvero imponendosi in uno spazio senza legge.

Per cui resta solo la prima tesi: Internet quale spazio senza legge. Ma, ancora una volta, il vuoto può sussistere solo se non è mai esistito nulla prima, ovvero, perché vi è una abdicazione di un ordinamento previgente. Tuttavia non consta esservi mai stata una abdicazione di un ordinamento precedentemente in vigore.

Tanto premesso l'unica soluzione possibile è che Internet deve avere la stessa disciplina che si applica ai territori senza sovranità; questi sono ad oggi: l'alto mare, gli spazi cosmici e gli spazi celesti.

Con riferimento al primo, nei rapporti tra Stati, vale il principio di libertà per cui nessun ordinamento può sottoporre alla propria sovranità una parte dell'alto mare, e l'eventuale

scontro tra i diritti di due paesi è risolto unicamente da un arbitrato internazionale.

Per quanto concerne i privati, nell'esercizio della loro attività in alto mare tramite natanti, la bandiera costituisce elemento di collegamento alla sovranità dello Stato: l'assenza di sovranità è principio valevole tra stati e non tra privati.

Lo stesso vale per i corpi celesti e gli spazi cosmici, ma anche per l'Antartide, che è comunque soggetto a disciplina, anche se solo da Convenzioni internazionali.

Pertanto si può concludere nel senso che l'assenza di sovranità non significa assenza di ordinamento giuridico: ovunque l'uomo si insedia, l'attività è attratta nell'ambito di un ordinamento giuridico.

Lo stesso ragionamento viene dall'Autore trasposto ad Internet: la trasmissione di messaggi in se costituisce unicamente un impulso elettrico, quindi in un mero atto fisico estraneo a valutazioni legali; rispetto a questo impulso riaffiora tuttavia la rilevanza giuridica quando i dati si ricompongono e si ricostituiscono in un messaggio: in questo momento diviene percepibile ed acquista efficacia giuridica. Nuovamente è impossibile che l'assenza di sovranità determini un vuoto giuridico.

L'altra domanda che ci si pone è se la rete possa essa stessa costituire un nuovo ordinamento rispetto ai vari ordinamenti statuali.

Da più parti si è postulata l'esistenza di una vera e propria *lex electronica*. Neppure questa tesi è tuttavia accettabile dato che è vero che Internet incide sullo svolgimento dei rapporti negoziali, ma non modifica la loro natura potendosi pur sempre far riferimento ai normali schemi negoziali<sup>13</sup>.

La soluzione più opportuna appare pertanto di risolvere le questioni relative alla determinazione della legge applicabile alla rete estendendo analogicamente i principi esistenti nell'ordinamento giuridico.

### **c) legge applicabile e giurisdizione**

Una volta risolto il problema preliminare resta da analizzare quale sia la normativa applicabile al contratto stipulato *on line* e, in caso di controversia, quale sia il giudice competente a dirimerla.

---

<sup>13</sup> D. Milan, *Appunti delle lezioni del Master in diritto della rete Padova, 2005*, ribadisce in tal senso che, ad una prima fase in cui, *de iure condendo*, venivano prospettate tesi estremamente radicali, (che, da un lato pretendevano di vedere la rete come uno spazio senza legge, ovvero dall'altro, uno spazio bisognoso di una rinnovazione completa, con la creazione di un *corpus* di norme *ad hoc*), è seguito un ripensamento critico, per cui la rete porta sicuramente degli aspetti peculiari negli scambi, ma non modifica l'essenza dei rapporti. Per cui, e questa è la tesi adottata dai legislatori e dalle istituzioni internazionali, è possibile riportare Internet agli schemi ordinari ed estendere ai contatti telematici le regole tradizionali con i necessari adattamenti interpretativi, che tengano conto delle peculiarità della rete. Prova di ciò è rintracciabile nella stessa legislazione comunitaria: la direttiva 31/2000/CE sul commercio elettronico, si limita a disciplinare alcuni aspetti della rete senza incidere sugli ordinari schemi contrattuali.

Nel caso di controversia relativa ad un rapporto con elementi di estraneità, la parte che intenda agire in tutela dei suoi diritti dovrà in primo luogo accertare avanti a quale organo giurisdizionale radicare la lite, sempre che ciò non sia stato previamente stabilito nel contratto<sup>14</sup>. Una volta introdotta la lite il giudice accerta la sussistenza della propria giurisdizione sulla base della propria *lex fori*, e quindi determina la normativa applicabile al rapporto.

Se non vi è un diverso accordo tra le parti, si verifica se tra gli ordinamenti coinvolti sussistano o meno convenzioni di coordinamento; si distinguono a tal proposito: le convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme, che prevedono una disciplina sostanziale del rapporto giuridico che si sostituisce *in toto* alla legge nazionale degli aderenti (ad esempio la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci); e le convenzioni di diritto internazionale privato, le quali si limitano a unificare i criteri di collegamento tra gli stati aderenti (ad esempio la Convenzione dell'Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di cose mobili corporali, ovvero la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni

---

<sup>14</sup> Nella scelta del giudice della controversia la parte potrà tenere in considerazione vari fattori: il luogo dove la sentenza dovrà essere eseguita; le tipologie di sentenze che hanno efficacia; quali tra i giudici possono accettare la causa secondo le proprie norme di diritto internazionale privato; quale ordinamento processuale ha le norme più favorevoli.

contrattuali). Per gli aspetti non disciplinati dalle convenzioni, troveranno applicazione le norme di diritto internazionale privato (l. 31/05/1995 n. 218).

In materia contrattuale, l'art. 57 della l. 218/1995 rinvia alla Convenzione di Roma del 1980, la quale *in primis* fa riferimento alla volontà delle parti (art. 3), e, qualora difetti, al criterio del collegamento più stretto, presumendo che questo sia nel luogo in cui la parte esegue la prestazione caratteristica del contratto (art. 4).

Nel caso di accordo telematico bisogna determinare a quale elemento dare rilevanza per la determinazione di questo collegamento più stretto: la sede fisica dell'imprenditore, ovvero il luogo in cui è sito il *server*, ovvero ancora il luogo dove è stato concluso il contratto, o ancora il luogo in cui questo deve essere eseguito.

In realtà il criterio del contatto più forte è difficilmente applicabile al contratto telematico dato che esplica la medesima intensità sia nel luogo in cui si trova il destinatario, che nel luogo dove si trova l'emittente del messaggio *web*.

Né in giurisprudenza gli orientamenti appaiono univoci; tra i provvedimenti in materia di particolare interesse è il caso *Blu Note* deciso dal Tribunale di *New York*<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> B. S. Selden "Profili processuali del commercio elettronico" in Riv. Trim. dir. Proc. Civ. 2002 P. 73 e ss.

Nella fattispecie il noto marchio *Blu Note* di *New York, jazz club* che possiede anche una casa discografica, aveva creato un proprio sito *web*; nel 1980 a *Columbia*, nel *Missouri*, un omonimo *club* di musica *country-western*, aveva creato a sua volta un sito Internet con la propria insegna quale nome a dominio, visitabile da qualunque luogo, e pertanto visibile anche a *New York*.

Il locale di *New York* aveva quindi adito il proprio Tribunale evidenziando la violazione della normativa sul marchio; la Corte si è tuttavia dichiarata incompetente accertando l'insussistenza del suo *ius decidendi* sulla contesa in quanto il *Blu Note* convenuto non ha svolto alcuna attività a *New York*, e non è fisicamente presente in quella città; la creazione di un sito senza che vengano svolte in tale sede alcuna attività, non è stata ritenuta idonea a fondare la giurisdizione della corte (principio della *Personal Jurisdiction*).

Diversamente in altre pronunce l'esistenza di un sito Internet diventa elemento determinante per accertare la violazione di un diritto di proprietà industriale<sup>16</sup>.

In tal senso si è pronunciato il tribunale di *Chicago (Illinois)* in una ipotesi in cui il convenuto, accusato anche in questo caso di violazione della normativa a tutela dei segni distintivi dell'impresa, era a conoscenza del fatto che alcuni suoi prodotti

---

<sup>16</sup> Nuovamente B. S. Selden, op. cit.

venivano venduti a persone residenti nell'*Illinois*, perché si serviva di un distributore con sede nel *Michigan*, confinante con l'*Illinois*.

In questo caso la Corte ha sancito che lo stabilire se il convenuto abbia o meno colto l'opportunità di svolgere attività commerciale in uno stato, è risultato della combinazione di una pluralità di fattori, tra cui la capacità del sito e la possibilità di effettuare acquisti direttamente *on line*.

La tendenza delle negoziazioni telematiche è comunque di prevedere nello stesso accordo norme volte a disciplinare giudice competente e legge applicabile<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> La determinazione della competenza e della legge applicabile potrà essere disposta dalle parti anche per via telematica, ed anche con un semplice *point & click*. In proposito si evidenzia che il Regolamento Ce 44/2001 prevede che le predette clausole possano essere disposte non solo con la forma scritta, ma altresì con ogni forma conforme alle pratiche delle parti o agli usi del commercio internazionale. Altri problemi possono sorgere in relazione alla qualifica soggettiva delle parti; può in tal caso assumere rilevanza fondamentale la distinzione della qualità dei contraenti dato che la normativa vigente prevede delle limitazioni alla volontà delle parti nel caso di contratti stipulati con i consumatori.